



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 170/2019

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 487/2019/R/gas

**“Smart metering gas per l’utenza diffusa: obblighi di messa in servizio, performance e
regolazione tariffaria”**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 05 Dicembre 2019**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS apprezza la nuova occasione di confronto offerta dal Regolatore in merito alle ipotesi di aggiornamento degli obblighi di messa in servizio, miglioramento delle performance e sviluppo della regolazione tariffaria del servizio di misura per il Quinto Periodo Regolatorio.

Come richiesto dal processo di consultazione, espone di seguito le proprie osservazioni in merito agli spunti 14 e 15.

Considerazioni inerenti agli altri spunti di consultazione saranno inviate, secondo le tempistiche previste, entro il 20 Dicembre 2019.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

S.14 Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

In merito alla prospettata ipotesi di revisione dei pesi da attribuire a costi effettivi e costi standard per la valorizzazione di nuovi investimenti in *smart meter* con efficacia dal 2020, non si condivide l'orientamento di prevedere una ulteriore diminuzione del peso del costo standard da fissare al 30% con contestuale aumento al 70% del peso del costo effettivo. Tale previsione rischia di non venire incontro a due condivisibili obiettivi più volte espressi dal Regolatore:

- premiare l'efficienza negli investimenti;
- mitigare possibili fenomeni di *cost padding*.

Con uno *sharing* del 30% per il costo standard e del 70% per il costo effettivo, si finirebbe per penalizzare, infatti, maggiormente gli operatori più efficienti che presentano un livello di investimenti inferiore e meno prossimo al costo standard. Si riporta, sul punto, una tabella che presenta l'esempio di due operatori che detengono dei costi effettivi differenti (impresa 1 €/cad 100,00, impresa 2 €/cad 130,00), con evidenza degli effetti che si determinerebbero in applicazione dello *sharing* proposto.

A fronte di un costo standard per misuratore di 135,00 €/cad, lo *sharing* del 30% costo standard e 70% costo effettivo si tradurrebbe, nell'esempio delineato:

- nel caso dell'impresa 1, già più efficiente, che detenga un costo effettivo a misuratore pari a 100,00 €, in una riduzione del valore dell'investimento riconosciuto del **3,1%**;
- nel caso dell'impresa 2 che detenga un costo effettivo a misuratore di 130,00 €, in una riduzione del valore dell'investimento riconosciuto **dello 0,4%**.

	Impresa 1	Impresa 2
Esemplificazione G4	€/cad	€/cad
Costo standard:	135,00	135,00
Investimento:	100,00	130,00

HP sharing	A)	B)	C)
peso Costo standard	50%	40%	30%
peso Investimento	50%	60%	70%
IML [€] Impresa 1	117,50	114,00	110,50
	-	3,50	- 3,50
		-3,0%	-3,1%
IML [€] Impresa 2	132,50	132,00	131,50
	-	0,50	- 0,50
		-0,4%	-0,4%

L'esempio dimostra che l'effetto di una riduzione del peso del costo standard risulterebbe meno efficace proprio nei confronti di chi detiene costi più inefficienti.

Al fine di evitare tale distorsione si suggerisce di mantenere invariata la ripartizione dei pesi prevista nel corrente periodo regolatorio (40% costo standard; 60% investimento), anche tenendo conto della prospettata revisione dei costi standard relativi agli *smart meter* con decorrenza prevista dagli investimenti del 2022, annunciata al punto 17.2 del DCO oggetto di commento.

S.15 Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

In merito alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori a seguito di un'operazione di rimozione e reinstallazione per l'esecuzione di verifiche metrologiche, si manifesta in primis apprezzamento per la disponibilità dell'Autorità nell'introdurre disposizioni che disciplinino tale fattispecie, come peraltro richiesto dagli operatori in una lettera interassociativa (ASSOGAS, ANIGAS, IGAS, UTILITALIA) del 26 luglio 2019 alla stessa ARERA (prot. ASSOGAS 79/2019).

Rispetto a quanto descritto nel DCO oggetto di commento, si condivide l'identificazione di una nuova tipologia di cespiti relativa ai misuratori reinstallati e l'ipotesi di ammortamento in un periodo di dieci anni, successivo alla reinstallazione.

Con riferimento, invece, al valore di calcolo di tali operazioni, residuano dubbi in merito all'identificazione del "valore regolatorio dell'asset rimosso".

Sulla base delle motivazioni di seguito esposte (che preservano la condizione indiscussa che "l'operazione di rimozione/reinstallazione di un misuratore per l'esecuzione di verifiche metrologiche non aumenti né riduca, a parità di condizioni, il valore della RAB") **si ritiene che le valorizzazioni delle operazioni di dismissioni e reinstallazioni debbano avvenire utilizzando esclusivamente il valore di costo effettivo dichiarato dal distributore.**

Si consideri, in primis, che l'attività di verifica di cui al DM 93/17 è prevista per tutti i gruppi di calibro maggiore di G6 e che per le classi maggiori di G25 non sono disponibili sul mercato misuratori "nativamente" elettronici; quindi si utilizzano a tutt'oggi contatori tradizionali a cui viene affiancato l'*add-on*.

L'investimento per la tipologia di cespiti "misuratore tradizionale", per il quale non è previsto un costo standard, non subisce lo *sharing* e, pertanto, alla dismissione di questa tipologia di cespiti, il valore regolatorio dell'asset rimosso coinciderebbe con il valore di costo effettivo comunicato dall'operatore.

Il sopra citato meccanismo si può estendere anche ai dispositivi *add-on* nonché agli *smart meter* di classe intermedia (G10-G25), per i quali il valore di dismissione dell'apparecchiatura rimossa risulterebbe inferiore rispetto al valore regolatorio proposto nel DCO (in quanto non conteggerebbe l'effetto dello *sharing*): tale effetto sarebbe, però, parimenti compensato in sede di reinstallazione, garantendo anche in questo caso l'invarianza del valore di RAB.

Il meccanismo proposto avrebbe il duplice vantaggio di ricondurre direttamente alla contabilità aziendale tutti i valori funzionali al calcolo della RAB, senza la necessità di onerosi conteggi extra contabili e di trattare nello stesso modo tutti i misuratori verificati, senza dover applicare trattamenti diversi a misuratori tradizionali ed elettronici.

Auspicando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.